

Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

N. 1582/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.



Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE

**Ordinanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione
per la risoluzione di una questione di diritto ai sensi dell'art. 363 bis
c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art.
650 c.p.c.**

Pendente tra

R. C. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli;

Opponente

Contro

I. N. I. s.p.a. (C.F. 04494710272) e per essa la mandataria con
rappresentanza I. N. S. S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino;

Opposta

1

Firmato Da: DIEGO RAGOZINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 27d8447183f239ec2235a7b17644731b



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

1. La fattispecie oggetto di giudizio.

F. Banca s.p.a. mutuante, stipulava in data 26.06.12, con R. C. mutuatario, il contratto di credito al consumo n. 20115399026917, avente ad oggetto il finanziamento della somma di euro 25.000,00 con obbligo per quest'ultimo di restituire n. 96 rate mensili da euro 389,50 ciascuna. Il contratto è stato predisposto unilateralmente dalla F. Banca s.p.a.

Il credito veniva ceduto ad I. N. s.p.a. in data 23.06.17.

Perdurando l'inadempimento nella corresponsione delle rate, in data 22.11.2019 I. N. s.p.a. presentava ricorso per decreto ingiuntivo ed il Tribunale di Napoli, nel procedimento con R.G. n. 33055/2019 emetteva decreto ingiuntivo n. 9411/2019 in data 23/12/2019, ingiungendo a R. C. di pagare in favore della cessionaria la somma di € 36.055,48, oltre interessi legali sul capitale, nonché spese della procedura in € 286,00 ed € 1305,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Notificato il decreto ingiuntivo al debitore in data 24.01.2020, veniva proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. ed al termine del giudizio di cognizione avente R.G. n. 6865/2020, interveniva sentenza n. 11308/2022 del 20.12.22, che dichiarava infondata nel merito l'opposizione confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo.

La sentenza n. 11308/2022 del 20.12.22 veniva munita di formula esecutiva in data 26.01.2023 ed, in data 23.11.2023, veniva notificato al sig. R. C. atto di precetto per la somma complessiva di € 45.155,95. La sentenza non veniva appellata e passava in giudicato. Né in sede di emissione di decreto ingiuntivo né nel giudizio di opposizione, veniva rilevata o comunque scrutinata l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali. Seguiva il pignoramento presso terzi notificato in data 21.02.2024.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

Nel corso del procedimento (con R.G.E. n. 3533/2024) il giudice dell'esecuzione con ordinanza del 14.11.24, (sia pur sull'errato presupposto che il decreto ingiuntivo n. 9411/2019 del 23.12.2019 non fosse stato oggetto di opposizione *cf. pag. 2 punto n. 2 dell'ordinanza*) in attuazione di quanto deciso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, all'esito di sommaria istruttoria nel contraddittorio tra le parti, avvisava il debitore esecutato - consumatore della possibilità, entro quaranta giorni, di proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo al fine di far valere esclusivamente le questioni relative al carattere vessatorio delle clausole di cui al contratto di credito al consumo n. 20115399026917 del 26.06.12.

L'ordinanza veniva, a cura del creditore procedente, notificata a R. C. in data 5.12.24.

Con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. notificata alla parte opposta in data 14.01.25, veniva instaurato il presente giudizio con r.g. n. 1582 del 2025, oggetto di esame del Tribunale e dal quale scaturisce l'esigenza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. A sostegno della nuova opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, formulata stavolta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., R.C. deduceva che non solo nella fase monitoria era mancato il vaglio officioso sulla vessatorietà delle clausole contrattuali da parte del giudice, unitamente all'avviso a tutela dell'ingiunto secondo cui decorsi quaranta giorni dalla notifica non poteva farsi valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, ma anche che, neppure nella diversa fase di cognizione del giudizio ordinario di opposizione al decreto, alcun rilievo officioso o comunque eccezione di parte circa la vessatorietà delle clausole contrattuali era intervenuta, mancando così il contraddittorio e risultando definitivamente pregiudicata la sua posizione di consumatore.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

Invitava quindi il Tribunale ad esaminare sotto l'unico profilo ammissibile dell'abusività, le clausole del contratto di credito al consumo n. 20115399026917 n. 3.1, 7,19, 20, in tema di:

- indennità per ritardo pagamento;
- penale per decadenza dal beneficio del termine;
- tasso di interesse di mora;
- decadenza dal beneficio del termine;
- indennità in caso di estinzione anticipata;
- condizioni di applicazione delle polizze assicurative stipulate contestualmente al finanziamento.

Chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni:

“in via principale, accertate e dichiarate la nullità delle clausole eccepite ovvero rilevate d'ufficio dal giudice, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto il Decreto Ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Napoli per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata, pur revocato il decreto ingiuntivo, con sentenza, determinare in maniera equa la percentuale della clausola penale ex art. 1384 c.c.”

Si costituiva parte opposta I. N. I. s.p.a. e per essa I. N. S. s.p.a., la quale in limine, deduceva l'erronea applicazione del rito c.d. Cartabia di cui al Dlgs n. 149 del 2022, l'inammissibilità dell'opposizione e la non invocabilità dell'arresto di cui alle Sezioni Unite Civili su citate, avente ad oggetto la fattispecie ben distinta dell'opposizione avverso decreto non opposto e quindi passato in giudicato e non invece, come nel caso in esame del decreto ingiuntivo confermato da sentenza passata in giudicato. Nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni.

Così concludeva:

In via preliminare:



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

-accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, non trattandosi di decreto ingiuntivo non opposto, e, per l'effetto, dichiarare il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;

-non concedere la sospensione avversaria per carenza dei relativi presupposti;

Nel merito, in via principale:

-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via subordinata:

-nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di I. N. I. s.p.A., dell'importo di Euro 36.055,48, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;

Nel merito, in via ulteriormente subordinata:

-nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Convertito il rito nelle forme della disciplina processuale *ratione temporis* vigente (ante Dlgs n. 149 del 2022 atteso il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 21.11.19), avuto esito negativo il procedimento di



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

mediazione, il giudice invitava le parti al contraddittorio in ordine al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. tramite deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. In sede di memorie depositate, parte opponente condivideva la necessità del rinvio pregiudiziale. Parte opposta si opponeva.

2.Premessa.

1) Risulta pacifico che R. C. possa essere qualificato come consumatore nel rapporto contrattuale originariamente instauratosi con F. Banca s.p.a. in data 26.06.12, in relazione al contratto di credito al consumo n. 20115399026917. La qualifica di consumatore è il presupposto dell'opposizione tardiva del R. C. oltre che la premessa logica della difesa dell'opposta creditrice la quale sostiene che l'arresto di cui a Sezioni Unite Civili n. 9479 del 6 aprile 2023, possa tutelare il consumatore ma limitatamente all'ipotesi – diversa dal caso in esame - del decreto ingiuntivo passato in giudicato per mancata opposizione. Manca inoltre una contestazione specifica in ordine alla qualifica di consumatore.

2) Con atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo n. 9411/2019 veniva censurata unicamente l'usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo e moratorio applicato al contratto di credito, unitamente alla indeterminatezza dei tassi contrattuali.

La sentenza n. 11308/2022 del 20.12.22 – che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo – si limita all'esame delle su indicate censure dell'opponente e non contiene nessun ulteriore rilievo ufficioso o scrutinio sulla legittimità delle clausole contrattuali di cui al contratto di credito al consumo n. 20115399026917 alla luce del Dlgs. 206 del 6



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

settembre del 2005. Né alcun vaglio risulta dalla lettura del decreto ingiuntivo.

Deve quindi potersi ritenere intervenuto il giudicato c.d. implicito sulla questione della eventuale vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di credito al consumo n. 20115399026917 atteso che la validità di ogni sua clausola rappresenta il presupposto logico – giuridico della sentenza di conferma del decreto opposto

3) La sentenza n. 11308/2022 del 20.12.22 deve potersi ritenere passata in giudicato.

E' sostenuto dalla parte opposta nelle note in sostituzione di udienza del 21.5.26, circostanza mai contestata dalla parte opponente che anzi, nel condividere i presupposti dell'ordinanza che invitata al contraddittorio sull'opportunità del rinvio pregiudiziale per regolare la fattispecie distinta da quella già esaminata da S.U. civili sent. n. 9479 del 6 aprile 2023, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 363 bis c.p.c.

3.Rilevanza della questione.

Tra le diverse censure che parte opponente solleva nel giudizio in esame, in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali, si individua la clausola di cui all'art. 20 III capoverso, che regola nella misura del 14,60% annuale la maggiorazione per il tasso moratorio per ritardo nel pagamento delle singole rate, a fronte di un tasso contrattuale corrispettivo annuale nominale dell'8,95%.

Tale maggiorazione risulta di portata assai consistente, laddove si consideri la maggiorazione media per gli interessi moratori "riferita al complesso



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, per i casi di ritardato pagamento” è pari mediamente a 2,1 punti percentuali. Ciò risulta dal “Decreto 26 marzo 2012 per la pubblicazione dei Tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2011, in vigore per i contratti stipulati dal 1° aprile al 30 giugno 2012” – e quindi rilevante per il contratto in esame - decreto ministeriale conoscibile a prescindere dall’attività probatoria delle parti (come deciso in diverse pronunzie tra cui Cass. civ. n. 8883 del 13 maggio 2020 e Cass. civ. n. 31422 del 2 dicembre 2025).

La maggiorazione contrattuale per il tasso di mora è, altresì, decisamente più consistente rispetto il tasso vigente all’epoca della conclusione del contratto, pari all’8% ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Inoltre, sebbene in sede di ricorso per decreto ingiuntivo siano stati richiesti (e concessi in sede di ingiunzione) gli interessi di mora al tasso legale, in applicazione del diritto unionale (tra cui Corte di giustizia dell’Unione Europea, C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA contro Fesih Kalhan), laddove fossero stati regolamentati interessi di mora abusivi, non sarebbero dovuti neppure gli interessi legali sostitutivi.

Altre censure l’opponente le rivolge all’art. 19 e 20 II capoverso, nella parte in cui disciplinano il pagamento di un’indennità del 10% del capitale dovuto in caso di semplice ritardo nei pagamenti e di altra indennità di pari importo nel caso di declaratoria di decadenza dal beneficio del termine per il caso di mancato pagamento di appena n. 2 rate su di un totale complessivo di 96.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

Le previsioni di cui agli artt. 19 e 20 (II e III capoverso), potendosi anche sovrapporre nella loro applicazione, appaiono degne di essere esaminate alla luce dell'art. 33 lettera f) ed o) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo, laddove sono considerate vessatorie sino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo" e "consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto".

4. Le gravi difficoltà interpretative. Le diverse interpretazioni possibili.

Non risulta che la questione oggetto di remissione sia stata oggetto di pronunzia della Corte di Cassazione.

Ribadito che nessun rilievo ufficioso o contraddittorio sulla eventuale abusività delle clausole contrattuali risulta dalla lettura del decreto ingiuntivo e della sentenza pronunciata a seguito della cognizione nel merito in sede di opposizione ordinaria, l'esame in ordine alla vessatorietà come chiede l'opponente nel presente giudizio, implica la risoluzione della questione preliminare se sia tutelabile la posizione di consumatore e quale sia lo strumento idoneo, atteso che è stato prescelto il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. regolante l'ipotesi distinta del decreto ingiuntivo notificato e non opposto nei termini di legge, per l'ipotesi di "mancata tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore" ovvero, in applicazione dell'interpretazione adeguatrice offerta



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

dalla Corte di Cassazione a S.U. n. 9479 del 6 aprile 2023, l'ipotesi di decreto ingiuntivo privo di scrutinio sull'abusività, notificato e non opposto.

Opposizione tardiva tra l'altro, esperita a seguito di rimessione in termini da parte del g.e. che ha applicato, i principi di cui alla decisione della Corte di Cassazione a S.U. su richiamata, a fattispecie diversa da quella già esaminata dal giudice della nomofiliachia, sul presupposto erroneo che il decreto ingiuntivo fosse definitivo perchè non opposto.

Le Sezioni Unite Civili sent. n. 9479/2023 – pronunciandosi ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza sorta a seguito delle decisioni della CGUE, in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) – hanno affermato che, laddove il giudice del procedimento monitorio non abbia effettuato d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, viene in soccorso del consumatore - attesa la posizione strutturale di deficit informativo dando così esecuzione al principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - la disciplina dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dettata dall'art. 650 c.p.c., con gli adeguamenti che per essa si rendono necessari in ragione di una piena conformazione al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE.

La Corte, attraverso un'interpretazione conforme del primo comma dell'art. 650 c.p.c., ha equiparato l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e specialmente il



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine, all'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore", la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo della cui rituale notificazione è stato destinatario.

Ciò premesso e ritenuto che sussista netta distinzione tra decreto ingiuntivo incontrovertibile per mancata opposizione (o secondo altra tesi intervenuto il giudicato sul rapporto) e decreto ingiuntivo confermato da sentenza in sede di opposizione passata in giudicato, sono rinvenibili arresti della giurisprudenza di merito che contengono valutazioni tese a negare la tutela al consumatore una volta già esperita l'opposizione ordinaria al decreto¹.

Le motivazioni rinvenibili, fanno leva sulla natura eccezionale della regola di diritto introdotta dalle Sezioni Unite Civili sent. n. 9479 del 6 aprile 2023 in deroga del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Trib. Roma, Sez. Spec. in materia di Impresa, sent. n. 10146 del 27 giugno 2023, in sede di opposizione all'esecuzione, Trib. Roma, sent. n. 8893 del 5 giugno 2023; Trib. Roma, sent. n. 11444 del 18 luglio 2023, Trib. Nocera Inferiore, ordinanza del 2 maggio 2023; Trib. Milano sent. N. 4292 del 27/05/2025), e/o sull'inerzia colpevole del consumatore che, in sede di opposizione e quindi a contraddittorio pieno ed assistito da un

¹ La tematica è affrontata in termini generali. Seguono nel paragrafo successivo i riferimenti giurisprudenziali di merito perfettamente sovrapponibili alla fattispecie in esame.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

professionista per la difesa tecnica, non ha sollevato eccezioni sulla vessatorietà (Trib. Ferrara, sent. n. 297 del 22 marzo 2024, Trib. Monza, sent. n. 431 del 3 marzo 2026, Trib. Belluno, ord. n. 1234 del 13 giugno 2023, Trib. La Spezia sent. n. 9 del 04 gennaio 2023, Trib. Piacenza sent. n. 443 del 19 luglio 2023, Trib. Vicenza sent. n.927 del 16 giugno 2025 in tale ultimo giudizio il decreto ingiuntivo era stato fatto oggetto di opposizione, le parti avevano poi concluso una transazione e il procedimento n.8107/2015 RG si era estinto per mancata comparizione ex art. 309 cpc, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.653 c.p.c).

Valorizzano l'inerzia colpevole del consumatore anche le conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 19 giugno 2025 nel corso della Causa C 320/24 decisa con la Sentenza del 18 dicembre 2025 – Soledil, di cui si dirà in seguito.

Anche parte della dottrina è nel senso di precludere l'esame della vessatorietà una volta formatosi il titolo a seguito di un giudizio a cognizione piena divenuto definitivo senza che la questione sia posta o rilevata².

Si rinvencono tuttavia anche decisioni di merito che ammettono o comunque lasciano uno spiraglio per l'esame nel merito ai soli fini della

² Cfr. Costantino, "Certeza del diritto risultante dal titolo esecutivo, accertamento con prevalente funzione esecutiva, normativa senza giudizio, preclusione pro judicato e clausole vessatorie" in rivista telematica "In Executivis" del 12 febbraio 2023, paragrafo n.6; Caponi "Corte di giustizia e giudicati nazionali", Relazione alla XXXVI giornata di studio della rivista "La Corte di giustizia e l'ordinamento interno, settanta anni dopo" in rivista trimestrale di diritto e procedura civile n.2 /2026, par. 13.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

vessatorietà delle clausole, nonostante il decreto ingiuntivo sia stato opposto e confermato in modo definitivo a seguito di sentenza di merito o di inammissibilità dell'opposizione (Trib. Udine sent. n. 96 del 4 febbraio 2025, in sede di opposizione ex art. 615 comma II c.p.c., per l'ipotesi di decreto confermato da sentenza che dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta a sua volta confermata in secondo grado, Trib. Ivrea ord. del 16.5.2023 per l'ipotesi di decreto confermato da sentenza di merito passata in giudicato, ove si afferma il dovere di g.e. di attivarsi sempre nel concedere al consumatore la concessione del termine di 40 gg per l'opposizione tardiva "dovendo poi l'estensione dei suddetti principi comunitari essere oggetto di esame da parte del giudice dell'opposizione ex art 650 c.p.c." Trib. Brindisi, ord. del 12 settembre 2024 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sul presupposto di opposizione al decreto ingiuntivo rigettata nel merito senza esame della vessatorietà; Trib. Lodi, ord. del 18 ottobre 2023, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione in ordine al potere del giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio l'abusività delle clausole anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo — emesso senza motivazione sul punto — sia divenuto esecutivo a seguito di opposizione ex art. 645 c.p.c. dichiarata inammissibile per tardività).

Così come taluni spunti dottrinali, sulla base dell'interpretazione delle più recenti pronunce della CGUE, ritengono ipotizzabile l'affermazione secondo cui il giudicato non impedisca mai il rilievo della clausola abusiva non effettivamente analizzata "a prescindere dal procedimento giurisdizionale utilizzato, sia a cognizione piena, sia sommaria"³.

³ Cfr. Latella, *Recenti interventi della Corte giust. UE (anche) a tutela del consumatore e adattamento nell'interpretazione giudiziale*, *Chur. It. Aprile 2026*, 824 e ss; D'Alessandro, *"La Corte di giustizia estende il principio della preclusione del "controllato ma non del controllabile"*



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

Il Tribunale rimettente, prende atto della pendenza presso la Corte di giustizia del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi, con ord. 12 settembre 2024, con la quale è stato sottoposto ai giudici del Lussemburgo il quesito circa la compatibilità dell'ordinamento nazionale con il combinato disposto degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, laddove sia precluso al giudice dell'esecuzione, di "effettuare un sindacato di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d'ufficio o su richiesta del debitore, nonché di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria e/o di concedere un termine per l'introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal giudice della cognizione la predetta vessatorietà".

Sul punto si offre la considerazione secondo cui il quesito di cui la Corte di giustizia è stata investita non ha trovato ancora risposta ed è comunque solo in parte sovrapponibile al caso in esame, rinvio inoltre antecedente l'arresto della Corte di Lussemburgo di cui alla Sentenza del 18. 12. 2025 – Causa C-320/24 Soledil.

Inoltre, dai principi cogenti espressi dalle sentenza della Corte di Lussemburgo, (fonti del diritto eurounitario Corte cost., sentenza n. 263 del 2022) in ordine all'interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e articolo 7,

ai giudizi a cognizione piena. Osservazioni sulla sentenza Soledil" in Giustizia Insieme, 26 gennaio 2026, par. 4; Bardaro, "La Corte di giustizia valuta la compatibilità della disciplina eurounitaria con quella domestica nel caso di violazione della normativa consumeristica a seguito di giudicato c.d. implicito", in rivista dell'esecuzione forzata 3/2025; Carratta, Le Sezioni unite della Cassazione tra nomofilachia e nomopoiesi. A proposito della sentenza 9479/2023 in Rivista dell'esecuzione forzata 2/2023, p. 373.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

paragrafo 1 - letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando - della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - potrebbe già rinvenirsi margini per ulteriore tutela alla posizione del consumatore anche per l'ipotesi ulteriore del decreto ingiuntivo confermato da sentenza di merito di opposizione passata in giudicato senza scrutinio sulla vessatorietà.

Recepito il ruolo del giudice nazionale che, al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari) ed il dovere degli Stati membri di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori” con le procedure presenti nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri (principi ribaditi dalla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza), deve rilevarsi come anche l'ipotesi del decreto ingiuntivo confermato da sentenza passata in giudicato, laddove sia mancato il rilievo ufficioso in sede di emissione di decreto ingiuntivo ed il contraddittorio diretto o sollecitato dal giudice in sede di giudizio di opposizione, condivide con la fattispecie esaminata dall'arresto della Sezioni Unite Civili n. 9479 del 6 aprile 2023, l'assenza di un controllo efficace e reale del carattere potenzialmente abusivo delle clausole che, di per sé, pregiudica nella sostanza il diritto del consumatore ad un controllo giurisdizionale effettivo affinché il consumatore non sia vincolato da clausole contrattuali abusive.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

In entrambe le fattispecie manca quindi una motivazione sulla natura eventualmente abusiva delle clausole contrattuali su cui si basa la pretesa del professionista e l'informazione circa le conseguenze che la passività del consumatore comporti in materia di decadenza dal diritto di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Non si è realizzato un "intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale" (così già CGUE, sentenza 27.6.2000, in cause riunite C-240/98 e C-244/98, Océano; sentenza 9.11.2010, in C-137/08, VB Pénzügyi Lízing e sentenza 14.6.2012, C-618/10, Banco Español de Crédito) finalizzato a tutelare il contraente in posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione.

Inoltre, anche per il caso in esame, sembra potersi invocare una "riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa (concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto) rendendo la decisione emessa "comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato" (cfr. Sezioni unite Civili n. 9479 del 6 aprile 2023).

Le disposizioni imperative di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7 paragrafo 1 della direttiva in esame, per come comunemente interpretate dalla Corte di Lussemburgo, impongono quindi di sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti.

Tale esigenza appare rinvenibile anche nell'arresto della Corte di Lussemburgo che con la Sentenza del 18. 12. 2025 – Causa C-320/24 Soledil, nel rispondere ad istanza di rinvio pregiudiziale proposto alla



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ha dichiarato che "l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività e dell'articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d'ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall'altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d'ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell'ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione".

La Corte di Cassazione sul presupposto del possibile contrasto tra il principio del c.d. giudicato implicito interno che copre il dedotto ed il deducibile (e quindi impedisce la deduzione anche delle questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla sentenza rescindente della Corte Suprema da ritenersi intangibile, tra le molte : Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023; Sez. 1, Sentenza n. 13759 del 31/05/2017) presupponendo la decisione sulla riduzione di una clausola penale, "invocata nel corso dei gradi di merito del giudizio, la validità ed efficacia della clausola, con la conseguente preclusione della rilevazione dell'abusività della clausola stessa" e l'esigenza di tutela effettiva del consumatore alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia che consentirebbe previa disapplicazione dell'art. 394 c.p.c. comunque l'esame in ordine all'abusività anche in sede di legittimità ed all'esito di un precedente rinvio, ha proposto il rinvio pregiudiziale alla



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

Corte di giustizia, in ordine alla “possibilità del Giudice di legittimità, adito all'esito del già disposto rinvio, di verificare - e a quali condizioni -, ove emerga ex actis, l'esistenza di una clausola che appaia abusiva in contratto concluso con un consumatore, anche a fronte della sollecitazione pervenuta dal consumatore, rilevandone d'ufficio l'inefficacia”.

Orbene, seppur vero è che il rispetto del principio di effettività non può supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (sentenza del 24 giugno 2025, GR REAL, C-351/23, EU:C:2025:474, punto 58), di contro, potrebbe sostenersi che la passività del consumatore rilevi unicamente laddove il controllo da parte di un giudice dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista sia intervenuto ed il consumatore sia stato informato dell'esistenza di tale controllo e delle conseguenze che la sua passività comporti in materia di decadenza dal diritto di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, tramite una motivazione sufficiente a consentire di individuare le clausole esaminate e le ragioni, anche sommarie, per le quali il giudice ha ritenuto che dette clausole non avessero carattere abusivo. (Sentenza del 29 febbraio 2024, Investcapital, C-724/22, EU:C:2024:182, punto 45; Sentenza del 7 novembre 2024, ERB New Europe Funding II, C-178/23 punto 39).

In tal senso anche Corte di giustizia, 4 giugno 2020, causa C-495/19, Kancelaria Medius SA, che ha imposto il dovere di controllo officioso sulla abusività, anche nell'ipotesi di contumacia del consumatore.

Non appare irragionevole ritenere che la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia quindi già delineato un sistema eurounitario di diritto processuale civile in materia consumeristica, rispetto al quale, taluni istituti del diritto processuale nazionale (come nel caso di preclusioni per il



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

giudicato) siano chiamati a rimodellarsi in modo significativo al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive e quindi l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed il rispetto dei principi sovranazionali⁴.

Qualora la verifica officiosa non venga effettuata nel giudizio di primo grado, né nei successivi gradi, la conseguenza, secondo la Corte di giustizia, è che la questione relativa alla presenza di clausole abusive ex direttiva 93/13/CE non può ritenersi coperta dal giudicato.

Quindi, l'istituto del giudicato elaborato dalla giurisprudenza unionale è difforme da quello nazionale perché copre solo i punti in fatto e diritto esaminati direttamente dalla sentenza, con ciò divergendo dall'elaborazione del diritto nazionale in ordine al c.d. giudicato implicito secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico e si estende, nel caso in esame, non solo sull'esistenza del credito azionato, sul rapporto di cui esso è oggetto e sul titolo, ma comprende anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del rapporto precedenti al ricorso monitorio e non dedotti con l'opposizione (cfr. Cass. civ. Sez. III sent. n. 11360 dell'11.5.2010; Cass. civ. Sez. III n. 28318, del 28.11. 2017).

⁴In tal senso può leggersi anche la circostanza che la Corte di giustizia, dopo la pronuncia sulla Causa C 320/24 decisa con la Sentenza del 18. 12. 2025 – Soledil, abbia chiesto al giudice rimettente del Tribunale di Brindisi, tramite comunicazione del 15 gennaio 2026, “se avesse intenzione di persistere nel proprio rinvio pregiudiziale”, invitandolo “a precisare quali siano, a suo giudizio, quegli elementi di differenziazione delle due fattispecie che rendano opportuno che la Cge si pronuncia anche in relazione alla questione ancora pendente” (così Natali, “Morte del giudicato implicito? Implicazioni sistematiche della sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2025, in causa C-320/24, anche alla luce dei c.d. contro-limiti”. In *Questione Giustizia rivista* del 13.2.26)



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

La tutela del consumatore andrebbe favorita, quindi, anche disapplicando le norme processuali interne che pongono preclusioni.

Tale conclusione è già stata fatta propria dalla Corte di Lussemburgo sia pure per l'ipotesi di clausole abusive solo in parte esaminate da sentenza passata in giudicato. La si rinviene in Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco Primus, C 421/14, che ha statuito che, nel caso in cui, nell'ambito dell'esame di un contratto che abbia condotto all'adozione di una decisione munita di autorità di cosa giudicata, il giudice nazionale abbia circoscritto lo scrutinio d'ufficio, alla luce della direttiva 93/13, ad una sola o a talune delle clausole di tale contratto, è fatto obbligo alla corte nazionale di valutare, "su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, "l'eventuale carattere abusivo delle altre clausole di detto contratto" non scrutinate dal giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato.

Alla luce di tale statuizione, la Corte di Cassazione in Francia, con decisione del 12 giugno 2025 n. 22-22.946, per il caso in cui nei gradi di giudizio precedenti non era mai stato attuato il controllo sulla vessatorietà delle clausole contrattuali, ha ritenuto non preclusivo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ai fini di tale scrutinio⁵.

In ordine ai diritti del cittadino consumatore, la Corte di giustizia sembra quindi in modo sempre più univoco mantenere una posizione distinta dalla ratio prescelta dalla sentenza 21 dicembre 2021, Randstad Italia SpA c. Umana SpA e a., C-497/20, ove è affermato che quando una violazione del diritto dell'Unione o della relativa giurisprudenza sia contenuta in una

⁵ Decisione richiamata da Caporusso "Le stagioni del giudicato tra tutela del consumatore e preclusioni processuali" in *Fori it.*, 2/2026, *Giurisprudenza dell'unione europea e straniera*, par. 5 pag. 79-80.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

decisione definitiva e l'ordinamento interno non preveda rimedi idonei a rimuoverla, la parte lesa dispone unicamente dell'azione risarcitoria in un nuovo giudizio.

Laddove quindi si riconoscessero indici interpretativi idonei a concedere ulteriori spazi di tutela al consumatore per un livello di protezione massima, dovrebbe pervenirsi secondo il canone europeo, alla primazia sul c.d. giudicato implicito e si aprirebbero dubbi applicativi circa lo strumento nazionale idoneo ad assicurare tale tutela, dovendo garantire la possibilità di controllo sulle clausole abusive con la riapertura del giudizio finalizzata a modificare il precedente giudicato con modalità che rispettino il principio di equivalenza e quindi non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano la tutela di posizioni di diritto sostanziale aventi fonte nel diritto nazionale, né che rendano impossibile o difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione nel rispetto del principio di effettività.

L'adeguamento in via ermeneutica al diritto comunitario tramite un'interpretazione conforme del diritto nazionale (Corte giust., 3 settembre 2008, C-2/08, resa nel caso Olimpiclub e Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 263) deve poter attraversare l'antinomia che generano le norme interne dovendo leggere l'istituto del giudicato in maniera funzionale al principio di leale collaborazione tra Stati ed Unione (art. 4 par. 3° tr. Ue).

Orbene, il presente giudizio scaturisce dall'opposizione di cui all'art. 650 c.p.c., fattispecie normativa introdotta, tuttavia, per l'ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto :

-in mancanza di tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore del decreto ingiuntivo (tra le tante



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

Cass. civ. Sez. U. Ord. n. 12330 del 02/05/2026; Cass. civ. Ord. n. 8989 del 09/04/2026);

- emesso senza il controllo d'ufficio sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, alla luce dell'interpretazione conforme al diritto unionale di cui alle Sezioni Unite Civili n. 9479 del 6 aprile 2023.

Nel caso in esame da cui scaturisce il rinvio pregiudiziale, il decreto ingiuntivo emesso il 23 dicembre 2019 - privo di rilievo officioso ed avviso circa le conseguenze della decadenza in ordine alla vessatorietà - è stato opposto tempestivamente e l'opposizione, priva di contestazioni di parte o del rilievo officioso del giudice sulla vessatorietà, si è conclusa con sentenza di merito del 23 dicembre 2022, passata in giudicato con conferma del decreto ingiuntivo.

Andrebbe quindi esclusa l'applicabilità dell'art. 650 c.p.c. (al più, eventualmente, applicabile all'ipotesi del decreto ingiuntivo confermato da sentenza processuale in sede di opposizione laddove si valorizzi la considerazione secondo cui l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione formandosi comunque il giudicato sul decreto Cass. civ. sent. n. 13252 del 6/6/2006; Cass. civ. n. 3258 del 26/3/1991)⁶.

Alla luce dell'attuale interpretazione giurisprudenziale del diritto interno, dovrebbe quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva con preclusione dell'esame nel merito della vessatorietà⁷.

⁶ Hanno fatto applicazione di questo principio: Trib. Udine sent. n. 96 del 4 febbraio 2025, che, nel decidere su di un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., (a seguito di riqualificazione di un'opposizione all'esecuzione) ha esaminato per la prima volta il merito delle clausole vessatorie anche in presenza di decreto ingiuntivo opposto e confermato da sentenza su questione processuale passata in giudicato e Trib. Firenze sent. n. 3281 dell'11 giugno 2026 che ha accolto in parte un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. revocando un decreto ingiuntivo confermato da sentenza su questione processuale passata in giudicato.

⁷ In tal senso è la giurisprudenza di merito prevalente i cui riferimenti sono indicati nel paragrafo successivo.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

Al fine di garantire la tutela effettiva al consumatore potrebbe ampliarsi ulteriormente l'ambito operativo dell'art. 650 c.p.c. eventualmente considerando l'assenza di scrutinio sulla vessatorietà anche in sede di cognizione piena, elemento ostativo "alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato" sul rapporto, riconducendo anche tale ipotesi alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore".

In alternativa, potrebbe valutarsi il margine per la riqualificazione dell'opposizione in esame in altra forma di impugnazione avente ad oggetto la sentenza passata in giudicato. Ciò in quanto, il diritto nazionale, a fronte di un vizio proprio del provvedimento giurisdizionale (la sentenza di merito che ha confermato il decreto opposto senza esame della vessatorietà), ne consente l'impugnazione secondo la regola di cui all'art. 161. 1° co. c.p.c.: "la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione".

Non potrebbe però invocarsi il principio c.d. della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, che implica che la nullità delle sentenze può esser fatta valere, al pari di ogni altro possibile vizio della decisione, attraverso le impugnazioni ordinarie, rispettando i limiti e le regole di queste ultime con la conseguenza che, una volta scaduti i termini per l'impugnazione ordinaria, la sentenza passa in giudicato, con l'effetto di coprire il dedotto e deducibile sanando ogni vizio della sentenza⁸.

⁸ Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui le Sezioni Unite Civili nelle sentenze nn. 26242 e 26243 entrambe del 12/12/2014, con le quali si è ritenuto che l'accoglimento della domanda fondata su di un determinato titolo contrattuale, con sentenza passata in cosa giudicata, vale come giudicato anche quanto all'insussistenza di cause di nullità, e ciò, anche laddove siano dedotte cause di nullità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza passata in giudicato.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

A meno che - laddove si riconoscesse che il mancato effetto preclusivo del giudicato consenta l'utilizzo di un mezzo di impugnazione ordinario - non si realizzi una mera finzione giuridica⁹ tale da rendere equivalente all'errore di fatto di cui all'art. 4 dell'art. 395 c.p.c., l'errore di diritto ovvero l'omesso scrutinio sulla vessatorietà. Occorrerebbe inoltre, uno strumento per riconoscere la rimessione in termini al consumatore (sul punto potrebbe richiamarsi l'omesso scrutinio al "caso fortuito o forza maggiore" prendendo spunto da quanto affermato dalle S.U. in tema di decreto non opposto ed art. 650 c.p.c.).

Quanto ai mezzi di impugnazione straordinaria di cui all'art. 396 c.p.c. essi non appaiono immediatamente riconducibili all'ipotesi in esame, estranea ai presupposti contemplati ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 c.p.c. - sopravvenuti alla pronuncia o connessi all'elemento soggettivo di una delle parti, e comunque da ritenersi tassativi e specifici e non integrabili in via analogica (Cass. civ. ord. n. 477 del 09 gennaio 2026).

Difficoltà interpretative che restano attuali anche alla luce dell'introduzione con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dell'art. 391 quater c.p.c., che ha disciplinato un nuovo motivo di revocazione straordinaria del giudicato civile, quando il suo contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo "contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli". Sebbene in dottrina si stia affrontata la possibilità di estendere tale rimedio anche alle decisioni della Corte di Lussemburgo¹⁰, la misura condivide la

⁹ Soluzione tra le altre, prospettata da S. Bardaro, cit.

¹⁰ Cfr. Scarselli, *Note sulla nuova revocazione di cui all'art. 391 quater c.p.c. per contrarietà del giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Judicium - Il processo civile in Italia e in Europa* 22 aprile 2024; A. Graziosi, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, *Rivista di diritto processuale* aprile-giugno 2023, 667 ss; D'Alessandro, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Chur. it.* 2/2023, IV, 479 ss.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

natura eccezionale delle altre impugnazioni straordinarie e quindi la non integrabilità in via analogica ed inoltre presenta presupposti applicativi antinomici (e quindi da disapplicare eventualmente) alle esigenze di effettività della tutela del consumatore come delineate dalla Corte di giustizia.

La norma in esame prevede la revocazione della sentenza passata in giudicato solo ove “l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione”, con ciò riconoscendo la potenziale equivalenza di un ristoro economico alla tutela giurisdizionale effettiva e reale, che resta invece l’unica strada imposta dalla Corte di giustizia laddove dichiara che non possa formarsi il giudicato in mancanza di un previo sindacato sulla vessatorietà e che debba impedirsi il ricorso alle clausole vessatorie.

Potrebbe infine riconoscersi spazio applicativo all’istituto dell’ *actio nullitatis*, rimedio pretorio per l’ipotesi di inesistenza giuridica o nullità radicale di una sentenza (strumento eccezionale aggiuntivo agli ordinari mezzi di impugnazione così: Cass. civ. ord. n. 3500 dell’ 11 febbraio 2025, Cass. civ. ord. n. 9965 del 12 aprile 2024).

Per ammettere un’autonoma azione di accertamento negativo esperibile in ogni tempo, dovrebbe tuttavia, equipararsi il presupposto dell’omesso scrutinio della vessatorietà alla distinta ipotesi di totale inesistenza della sentenza ovvero non riconducibilità del provvedimento al modello legale della sentenza (in genere ricorrente nelle ipotesi di provvedimento privo della sottoscrizione del giudice, oppure di provvedimento recante motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti).



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

5. La potenziale emersione della medesima questione “in numerosi giudizi”.

La valutazione in ordine alla potenziale serialità indubbiamente è frutto di ampio margine discrezionale.

La norma sembrerebbe favorire l'intervento nomofilattico preventivo della Corte di Cassazione al fine di orientare, fin da subito, i giudici di merito. Invero, l'interpretazione, rinvenibile nel Decreto Presidenziale del 7 novembre 2023 n. 31016 (ma anche in altri: Decr. 7 ottobre 2024, n. 26140; decr. 17 maggio 2024, n. 13749; decr. 11 aprile 2024, n. 1808; decr. 14 febbraio 2024, n. 4071; decr. 3 novembre 2023, n. 30657), delimita la portata del requisito in esame – evidentemente al fine di evitare un disimpegno e vanificazione delle decisioni della giurisprudenza di merito - e ritiene rilevante per la sussistenza del presupposto della questione di diritto “suscettibile di porsi in numerosi giudizi” il richiamo nell'ordinanza di rinvio ad altra giurisprudenza di merito già presente nel panorama nazionale che abbia deciso sia pure in modo contrastante il medesimo caso di cui è rinvio pregiudiziale.

Occorre in altri termini una divisione attuale tra la giurisprudenza di merito.

Nel solco di tale interpretazione, si segnala nel senso dell'inaammissibilità dell'opposizione tardiva del consumatore ex art. 650 c.p.c. avente ad oggetto decreto ingiuntivo già opposto e confermato da sentenza di merito passata in giudicato:

Trib. Monza, sent. n. 431 del 3 marzo 2026, Trib. Monza n. 429 di pari data, Trib. Catanzaro sent. n. 891 del 17 marzo 2026, e Trib. Fermo sent.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

n. 359 del 10 luglio 2026, Trib. Marsala sent. n. 231 del 22 aprile 2026, Trib. Ancona sent. n. 575 del 20 marzo 2026 e n. 505 del 17 marzo 2026 Trib. Ancona sent. n. 1977 del 28 novembre 2025, Trib. Pordenone n. 434 del 22 luglio 2025. Gli autori che escludono la tutela del consumatore nella fattispecie in esame richiamano in genere la natura eccezionale del rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.¹¹

Invece, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva del consumatore ex art. 650 c.p.c. avente ad oggetto decreto ingiuntivo già opposto e confermato da sentenza di merito passata in giudicato :

Trib. Torino sent. n. 1517 del 12 marzo 2026, Trib. Ancona sent. n. 164 del 30 gennaio 2025¹².

Si rinvencono alcuni autori – favorevoli o comunque possibilisti all'estensione del sindacato anche a casi analoghi a quello in esame – i quali ritengono che non rilevi come si sia formato il giudicato sul decreto ingiuntivo (se non opposto o confermato da sentenza processuale o di merito a seguito di opposizione) ponendo l'accento sul suo effetto pratico ovvero la preclusione che deve essere necessariamente superata¹³.

¹¹ Cfr. Caponi "Corte di giustizia e giudicati nazionali", Relazione alla XXXVI giornata di studio della rivista "La Corte di giustizia e l'ordinamento interno, settanta anni dopo" in rivista trimestrale di diritto e procedura civile n.2 /2026, par. 13; SOLDI, CAPPONI "Consumatore e decreto ingiuntivo: le soluzioni ermeneutiche percorribili per l'integrazione tra diritto eurounitario e diritto interno" su Judicium Il processo civile in Italia ed in Europa, 10 febbraio 2023 tratto da Judicium.it; Baccaglini, Le sezioni unite 6 aprile 2023 n. 9479 sul decreto ingiuntivo non opposto e le nullità di protezione a favore del consumatore. Quali conseguenze sul piano della cognizione e dell'esecuzione? In Riv. Dir. Bancario fascicolo Il supplemento, 2023. BURTI "Questioni ancora aperte sulla tutela del consumatore nel processo esecutivo" Riv. Esec. Forz. 2/2025.

¹² Diversa in parte per la natura del rimedio azionato, ma nel senso comunque della superabilità del giudicato derivante da sentenza di merito di conferma del decreto ingiuntivo è Trib. Napoli sent. n. 8173 del 18 maggio 2026 pronunziatosi a fronte di autonoma azione di nullità. E' stata ritenuta superabile la preclusione all'esame della vessatorietà delle clausole, nonostante sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato conseguente al passaggio in giudicato della sentenza resa sull'opposizione a decreto ingiuntivo.

¹³ Cfr. Carratta, Le Sezioni unite della Cassazione tra nomofilachia e nomopoiesi. A proposito della sentenza 9479/2023 in Rivista dell'esecuzione forzata 2/2023, p. 373.; Bardaro, "La Corte



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

Ciò premesso, per l'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso senza alcun vaglio sulla eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali, confermato in sede di opposizione da sentenza passata in giudicato che, esaminando il merito, non ne abbia scrutinato la vessatorietà, occorre interpellare la Suprema Corte per la fissazione di un principio vincolante sulle seguenti questioni di diritto:

“se sia ammissibile l'opposizione tardiva del consumatore ai sensi dell'art. 650 c.p.c. anche avverso il decreto ingiuntivo confermato da sentenza di merito passata in giudicato;

qualora non si ammissibile, se ed entro che limiti possa riqualeificarsi l'opposizione ex art. 650 c.p.c., e quale sia il rimedio tipico o di elaborazione giurisprudenziale per la tutela del consumatore nell'ipotesi in esame, da esperirsi nei confronti del decreto ingiuntivo o nei confronti della sentenza di conferma passata in giudicato e sulla base di quali presupposti”.

di giustizia valuta la compatibilità della disciplina eurounitaria con quella domestica nel caso di violazione della normativa consumeristica a seguito di giudicato c.d. implicito”, in rivista dell'esecuzione forzata 3/2025; Cfr. BOVE, La tutela del consumatore tra esigenze eurounionali e creatività della nostra Corte di cassazione: una proposta alternativa, in www.judicium.it, agosto 2023.



Decreto di sospensione n. cronol. 9682/2026 del 25/08/2026
RG n. 1582/2025

P.Q.M.

dispone:

- il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione delle su descritte questioni di diritto;
- la sospensione del giudizio dal deposito della presente ordinanza, sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione;
- la trasmissione della presente ordinanza, unitamente agli atti del presente giudizio alla Suprema Corte di Cassazione, per gli adempimenti di competenza;
- la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Napoli 25.08.26

Il Giudice

Diego Ragozini

